



PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, IN AMBITO COMUNITARIO, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO E ANALISI PER L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEGLI SCOSTAMENTI VIR-RAB DI CUI ALL’ARTICOLO 15, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO 2000, N. 164 E S.M.I. E IN MATERIA DI GARE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, DI CUI ALL’ARTICOLO 9, COMMA 2, DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 12 NOVEMBRE 2011, N. 226

PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA

CIG 89643618B6

IDENTIFICATIVO SINTEL N. 147087792

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

PREMESSA

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, per brevità, denominata "**Autorità**" o "**Amministrazione**"), con la determinazione (*provvedimento a contrarre*) del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse del 19 novembre 2021, n. 92/DAGR/2021, ha disposto di affidare, ad un qualificato operatore economico, l'appalto inerente lo svolgimento di servizi di supporto e analisi per l'attuazione delle disposizioni in materia di valutazione degli scostamenti VIR-RAB di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i. e in materia di gare per il servizio di distribuzione del gas naturale, di cui al comma 9.2 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226, da rendere alla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità.

L'affidamento avverrà mediante procedura telematica aperta - ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito, per brevità, denominato "**Codice**") - indetta in ambito comunitario, condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici ed è espletata nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di contratti pubblici.

Le modalità di partecipazione alla procedura di gara sono nel dettaglio rappresentate nell'apposito Disciplinare di gara, e modelli allegati, quale parte integrante e sostanziale della procedura di gara.

Il presente Capitolato amministrativo ha lo scopo di delineare la futura regolamentazione del rapporto contrattuale tra l'Autorità e l'operatore economico aggiudicatario in via efficace della gara (di seguito, per brevità, denominato "**Appaltatore**") e si intende, ad ogni fine, integrato dalle specifiche norme e disposizioni contenute nel Capitolato tecnico e relativi allegati e/o da altre specifiche norme e modalità eventualmente derivanti dall'offerta (qualitativa ed economica) presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

Le modalità di svolgimento del servizio oggetto dell'appalto sono dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico e relativi allegati a cui si rimanda completamente per la definizione degli obiettivi relativi al servizio in oggetto, in quantità, qualità e livelli di servizio richiesti, in quanto documento sostanziale sia della procedura di gara che dello stipulando contratto di appalto (integrato con quanto offerto in sede di gara).

La descrizione delle caratteristiche e delle funzionalità del servizio in oggetto, in ogni suo elemento materiale ed immateriale, contenuta nel Capitolato tecnico, rappresenta un minimo inderogabile delle prestazioni contrattuali e non costituisce in alcun modo un limite delle stesse prestazioni, essendo l'Appaltatore tenuto ad eseguire ogni servizio richiesto, anche se non indicato e descritto esplicitamente, comunque necessario per assicurare il migliore risultato del servizio richiesto anche in funzione del pieno raggiungimento degli obiettivi dell'Autorità.

In generale dovrà essere assicurata non solo la più alta qualità del servizio, ma anche la massima collaborazione con le strutture dell'Autorità (*Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling*) per l'individuazione delle soluzioni operative più adeguate alle esigenze. Pertanto, l'Appaltatore dovrà assicurare supporto, consulenza e assistenza lungo lo svolgimento del servizio per gli aspetti concernenti l'individuazione delle esigenze dell'Amministrazione riguardo agli obiettivi indicati.

Tutte le tipologie richieste ed i relativi quantitativi indicati nel Capitolato tecnico sono da intendersi come puramente indicativi e non vincolanti per l'Autorità.

Di comune accordo, ovvero per intervenute disposizioni legislative, le parti potranno in ogni momento apportare alla disciplina del servizio tutti i perfezionamenti ritenuti necessari per garantire un più efficace funzionamento del servizio stesso.

I seguenti documenti costituiranno parte integrante e sostanziale del futuro contratto: Capitolato amministrativo, Capitolato tecnico e relativi allegati, Offerta componente qualitativa e componente economica come presentate dall'Appaltatore in sede di gara.

L'esecuzione del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo contratto e nei documenti di riferimento ivi citati, dalle norme, per quanto applicabili al contratto, previste:

- a) dal Codice;
- b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- c) dalle disposizioni della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- d) dai C.C.N.L. di categoria e/o dalle altre norme specifiche integrative;

- e) dalle norme del Codice Civile;
- f) dalle varie disposizioni riportate in provvedimenti legislativi e regolamentari vigenti in materia di contratti pubblici di appalti di servizio e da normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni precedentemente richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto, per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1371 del Codice Civile.

In caso di discordanza tra i diversi atti facenti parte della documentazione che disciplina l'appalto in oggetto, vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dall'Autorità secondo criteri di ragionevolezza e di diligenza esecutiva.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale, inoltre, a dichiarazione di perfetta conoscenza delle condizioni e delle modalità di esecuzione del servizio così come dichiarato in sede di partecipazione alla gara d'appalto e di incondizionata accettazione di tutte le condizioni previste nella documentazione di gara.

L'Appaltatore prende atto e, mediante la propria partecipazione alla procedura di gara, accetta implicitamente che:

- a) in relazione ad eventuali innovazioni/modifiche legislative e/o ad eventuali mutamenti organizzativi e/o gestionali/logistici dell'Autorità, con conseguente diverse esigenze e scelte strategiche, l'Autorità si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara ovvero di non richiedere l'attivazione di nessun tipo di servizio, ovvero di attivare - o mantenere attivi - solo in parte i servizi oggetto del contratto, senza che per questa evenienza l'Appaltatore possa accampare pretese o indennizzi di qualsivoglia tipologia se non quanto dovuto per i servizi effettivamente richiesti dall'Autorità e resi dall'Appaltatore;
- b) nel caso in cui intervenissero provvedimenti normativi che introducano semplificazioni all'analisi da effettuare sulle Documentazioni VIR-RAB¹ e/o sulle Documentazioni di gara², le parti si riuniranno per concordare la riduzione dei prezzi applicabili all'esame delle Documentazioni VIR-RAB e/o delle Documentazioni di gara oggetto di analisi semplificata rispetto a quelli derivanti dall'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- c) il numero effettivo di Documentazioni VIR-RAB e di Documentazioni di gara che l'Appaltatore dovrà analizzare dipende dal numero di Documentazioni VIR-RAB e di Documentazioni di gara effettivamente trasmesse all'Autorità dalle stazioni appaltanti nel corso del periodo contrattuale complessivo e, quindi, l'importo massimo, stabilito in via presuntiva quale valore del contratto pubblico e riportato nel Disciplinare di gara, non è assolutamente vincolante per l'Autorità e la sua effettiva entità risulterà a consuntivo in applicazione dei singoli costi derivanti dall'aggiudicazione della gara applicati al numero effettivo di Documentazioni VIR-RAB e Documentazioni di gara analizzate senza che l'Appaltatore possa accampare pretese o indennizzi di qualsivoglia tipologia se non quanto effettivamente dovuto per i servizi effettivamente resi.

ART. 1 - OGGETTO, FORMA E IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto generale dell'appalto la fornitura di servizi di supporto e analisi - da rendere alla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità - per l'attuazione delle disposizioni in materia di valutazione degli scostamenti VIR-RAB di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i. e in materia di gare per il servizio di distribuzione del gas naturale, di cui al comma 9.2 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226, il tutto secondo termini e modalità riportate nel Capitolato tecnico e relativi allegati che tiene conto delle disposizioni normative attualmente vigenti.

In particolare, e fermo quanto indicato nel Capitolato tecnico, le attività - aventi natura intellettuale - comprendono:

¹ Per la definizione del termine "Documentazione VIR-RAB" si rimanda alle specifiche definizioni contenute al par. 2.4.1 e al par. 3.1 del Capitolato tecnico.

² Per la definizione del termine "Documentazione di gara" si rimanda alle specifiche definizioni contenute al par. 2.4.2 e al par. 3.1 del Capitolato tecnico.

1.1 *l'analisi della Documentazione VIR-RAB inviata dalla Stazione Appaltante all'Autorità.*

A tal fine l'Autorità ha predisposto una *check-list* (cfr. allegato 1 al Capitolato tecnico) per l'analisi della Documentazione VIR-RAB inviata da ogni Stazione Appaltante, funzionale all'uniformazione e razionalizzazione dell'esame della predetta documentazione. Tale *check-list* consente di verificare ed evidenziare eventuali criticità o richieste di chiarimenti/integrazioni inerenti i criteri e le modalità di valutazione contenute in ogni Documentazione VIR-RAB trasmessa all'Autorità dalla Stazione Appaltante.

1.2 *redazione della "comunicazione delle osservazioni" per la Documentazione VIR-RAB analizzata.*

Gli esiti dell'analisi della Documentazione VIR-RAB inviata da ogni Stazione Appaltante, riportati nella predetta *check-list*, devono essere sintetizzati, per ogni Stazione Appaltante, in un'apposita "comunicazione delle osservazioni", redatta in base ad uno schema che sarà reso disponibile dall'Autorità all'atto di sottoscrizione del verbale di inizio attività. A fini della redazione della sopra citata "comunicazione delle osservazioni", l'Autorità renderà disponibile all'Appaltatore anche un'apposita "libreria di osservazioni", riportante l'elenco delle osservazioni e le richieste di chiarimenti/integrazioni tipizzate.

La compilazione della "comunicazione delle osservazioni" relativa alle valutazioni delle Documentazioni VIR-RAB inerenti a ogni Stazione Appaltante risponde alla duplice esigenza di uniformare la predisposizione delle osservazioni indirizzate alle Stazioni Appaltanti e di riferimento per la loro formalizzazione da parte dell'Autorità

2.1 *l'analisi della Documentazione di gara inviata dalla Stazione Appaltante all'Autorità e il suo eventuale riesame.*

A tal fine l'Autorità ha predisposto due *check-list* per l'analisi della Documentazione di gara inviata da ogni Stazione Appaltante, la cui compilazione è funzionale all'uniformazione e razionalizzazione dell'esame della predetta documentazione.

In particolare, l'Autorità ha predisposto due diverse *check-list*:

- a) *check-list* "generale", la quale consente di verificare la completezza della Documentazione di gara inviata da ogni Stazione Appaltante e di eseguire l'analisi degli scostamenti rispetto al bando di gara tipo, disciplinare di gara tipo e scelta dei punteggi (cfr. allegato 2 al Capitolato tecnico);
- b) *check-list* "specifica", la quale consente di verificare le condizioni minime di sviluppo riportate nelle "Linee guida Programmatiche d'ambito" inviate da ogni Stazione Appaltante e della congruità delle analisi costi-benefici previste dall'articolo 9, comma 3 del decreto n. 226/11 e s.m.i. (cfr. allegato 3 al Capitolato tecnico).

2.2 *compilazione del "Report sintetico individuale" per la Documentazione di gara analizzata o riesaminata*

Gli esiti dell'analisi della Documentazione di gara inviata da ogni Stazione Appaltante, riportati nelle predette *check-list*, devono essere sintetizzati in un "Report sintetico individuale", redatto sulla base dello "Schema di report sintetico individuale", allegato al Capitolato Tecnico (cfr. allegato 4 al Capitolato tecnico).

La compilazione del "Report sintetico individuale", per la Documentazione di gara analizzata (o riesaminata) inviata da ogni Stazione Appaltante, risponde alla duplice esigenza di uniformare la predisposizione delle osservazioni indirizzate alle Stazioni Appaltanti e di riferimento per la loro formalizzazione da parte dell'Autorità.

Per quanto rileva per l'appalto oggetto della procedura di gara, si ribadisce che qualora l'attuale quadro normativo/regolamentare in materia di valutazione degli scostamenti VIR-RAB e/o in materia di gare per il servizio di distribuzione del gas naturale dovesse in futuro subire modificazioni:

- a) l'Autorità si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara ovvero di non richiedere l'attivazione di nessun tipo di servizio, ovvero di attivare - o mantenere attivi - solo in parte i servizi oggetto del contratto, senza che per questa evenienza l'Appaltatore possa accampare pretese o indennizzi di qualsivoglia tipologia se non quanto dovuto per i servizi effettivamente richiesti dall'Autorità e resi dall'Appaltatore;
- b) le attività di cui ai punti 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 che precedono potranno - in presenza di provvedimenti normativi che introducano semplificazioni all'analisi da effettuare sulle Documentazioni VIR-RAB e/o sulle Documentazioni di gara - essere oggetto di semplificazione nei termini che verranno concordati tra le parti, le quali si riuniranno per concordare altresì la riduzione dei prezzi applicabili all'esame delle Documentazioni VIR-RAB e/o delle Documentazioni di gara oggetto di analisi semplificata rispetto a quelli derivanti dall'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

In adempimento a quanto disposto dall'articolo 32, comma 14, del Codice, il contratto - a pena di nullità - verrà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica (firma digitale), secondo lo schema generale di cui al presente Capitolato amministrativo, appositamente integrato con l'offerta qualitativa ed economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

Il contratto sarà stipulato "a misura" - ovvero senza predeterminazione effettiva quantitativa delle prestazioni, se non in via presuntiva - e la sua effettiva entità complessiva risulterà a consuntivo sulla base dei servizi richiesti dall'Autorità ed effettivamente attivati e resi dall'Appaltatore.

Il totale massimo presunto (c.d. "budget amministrativo") del valore del contratto pubblico, calcolato ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 4, del Codice, viene stimato - in via puramente presuntiva e non vincolante - in complessivi 400.800,00 euro (oltre I.V.A.) per tutta la durata complessiva dell'appalto, ivi compreso gli ulteriori eventuali periodi di prosecuzione e di proroga come definiti al successivo art. 2. Ai fini della determinazione del predetto importo massimo stimato si rimanda a quanto rappresentato nel Disciplinare di gara.

Si ribadisce il carattere puramente presuntivo del predetto importo. In ogni caso l'effettivo importo contrattuale sarà definito in esito all'applicazione dei singoli prezzi derivanti dall'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara in funzione dei servizi (numero di Documentazioni VIR-RAB e numero di Documentazioni di gara da analizzare) effettivamente richiesti dall'Autorità e concretamente eseguiti dal medesimo Appaltatore.

Come indicato al par. 3.1.5 del Capitolato tecnico, all'attualità il numero massimo stimato di documenti oggetto di analisi - per tutto il periodo di durata contrattuale nei termini di cui al successivo art. 2 - è previsto in:

- (i) n. 500 Documentazioni VIR-RAB;
- (ii) n. 154 Documentazioni di gara.

Come già precisato al citato par. 3.1.5 del Capitolato tecnico, l'Appaltatore è consapevole ed accetta che:

- i numeri massimi indicati ai sub (i) e (ii) che precedono non sono vincolanti per l'Autorità, che potrà pertanto richiedere all'Appaltatore - nel corso della durata complessiva del servizio di cui al successivo art. 2 - l'analisi di un numero anche inferiore di Documentazioni VIR-RAB e di Documentazioni di gara: all'Appaltatore spetterà il solo corrispettivo relativo alle effettive Documentazioni VIR-RAB e Documentazioni di gara messe a disposizione dall'Autorità e dall'Appaltatore analizzate, senza alcun minimo garantito;
- con riferimento alle Documentazioni di gara, l'Autorità si riserva di richiedere all'Appaltatore un nuovo esame di una Documentazione di gara a seguito di una nuova acquisizione della medesima Documentazione di gara dalla Stazione Appaltante. Per le prime 15 (quindici) Documentazioni di gara per le quali l'Autorità dovesse richiedere un riesame, non sarà dovuto alcun corrispettivo aggiuntivo all'Appaltatore; tale corrispettivo aggiuntivo sarà invece dovuto - al costo unitario offerto dall'Appaltatore in sede di gara nei termini di cui all'art. 17, punto 3), del Disciplinare di gara [*"prezzo per ogni ulteriore Documentazione di gara analizzata (dalla n. 41 alla n. 154) o riesaminata"*] - per il riesame delle eventuali Documentazioni di gara che eccedano le prime 15 (quindici) Documentazioni di gara oggetto di riesame;
- qualora nel corso di validità del contratto non venisse esaurito il budget destinato al pagamento delle prestazioni relative all'esame delle Documentazioni di gara di cui al sub (ii) che precede, l'Autorità si riserva di utilizzare tali somme per richiedere all'Appaltatore l'analisi di Documentazioni VIR-RAB aggiuntive rispetto alle 500 di cui al sub (i) che precede al costo unitario offerto dall'Appaltatore in sede di gara nei termini di cui all'art. 17, punto 6), del Disciplinare di gara [*"prezzo per ogni ulteriore documentazione VIR-RAB analizzata (dalla n. 301 alla n. 500 nonché quelle eventualmente eccedenti la n. 500)"*];
- l'Autorità si riserva altresì, nei termini di cui al successivo art. 3, di disporre - alle medesime condizioni, prezzi e patti previsti nel contratto - un aumento delle prestazioni oggetto del contratto nei limiti del 20% del valore del contratto stesso.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

- 2.1** La durata massima del contratto è stabilita in 24 (ventiquattro) mesi dalla data di effettivo avvio del servizio stesso, come risultante dall'apposito verbale di inizio delle attività redatto tra le parti.

I primi complessivi 6 (sei) mesi della fase di erogazione saranno considerati periodo di prova al fine di consentire all'Autorità una valutazione ampia e complessiva relativa alle modalità di realizzazione del servizio.

Durante tale periodo l'Autorità potrà, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della facoltà di prorogare il termine del periodo di prova di ulteriori 3 (tre) mesi e richiedere all'Appaltatore modifiche e/o integrazioni alle modalità di gestione tecnica e/o organizzativa del servizio ove le medesime dovessero non essere soddisfacenti rispetto alle esigenze dell'Autorità stessa.

In caso di mancato adeguamento alle richieste dell'Amministrazione di cui al precedente paragrafo, l'Autorità potrà procedere ad esercitare il diritto di recesso mediante semplice preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, che verrà comunicato all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, con facoltà dell'Autorità di procedere all'esecuzione in danno nei confronti dell'Appaltatore stesso.

In tal caso l'Autorità procederà, nelle more della predisposizione e conseguente affidamento di una nuova procedura di gara, all'affidamento del servizio secondo termini e modalità di cui all'art. 110, commi 1 e 2 del Codice.

Nell'eventualità dell'esercizio del diritto di recesso di cui sopra, all'Appaltatore - che comunque ha l'obbligo di continuare a prestare il servizio fino alla effettiva data di conclusione del rapporto contrattuale - spetterà il solo corrispettivo dei servizi effettivamente resi sino alla data di efficacia del recesso. Sarà escluso ogni altro rimborso e indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione.

- 2.2** Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del Codice, l'Autorità si riserva - entro l'ultimo mese del periodo contrattuale - la facoltà di richiedere la prosecuzione del servizio per ulteriori 12 (dodici) mesi. In tal caso, nel nuovo contratto che si andrà a stipulare, si terrà conto delle condizioni tecniche ed economiche contenute nel contratto in scadenza, nonché delle eventuali migliori condizioni che l'Autorità intenderà richiedere all'Appaltatore in sede di negoziazione.

L'Autorità si riserva altresì, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà - ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice - di procedere, nelle more dell'indicanda nuova procedura di gara, ad una eventuale proroga del contratto di prosecuzione per un periodo di tempo variabile fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi ed agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto in scadenza.

In tal senso si precisa che l'importo massimo del valore del contratto pubblico tiene anche conto - ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice - del valore economico sia dell'eventuale periodo di prosecuzione che dell'eventuale periodo di proroga.

L'Appaltatore è tenuto, sin d'ora, a garantire l'esecuzione delle prestazioni oggetto della prosecuzione e della proroga agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto.

ART. 3 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Come già indicato al par. 3.1.5 del Capitolato tecnico e al precedente art. 1 e fermo quanto ivi previsto, l'Autorità ha in ogni caso la facoltà di chiedere all'Appaltatore un aumento delle prestazioni oggetto del contratto fino a concorrenza del budget - pari al 20% del valore contrattuale - previsto per eventuali prestazioni aggiuntive che l'Autorità si riserva di chiedere (utilizzabile anche per il riesame delle eventuali Documentazioni di gara oggetto di riesame nonché per l'eventuale esame di documentazioni VIR-RAB eccedenti le prime 500). In tale ipotesi l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le prestazioni aggiuntive richieste agli stessi patti, prezzi (applicabili alle prestazioni in questione) e condizioni previsti nel contratto.

Fermo quanto sopra nonché quanto già rappresentato nelle Premesse e nel precedente art. 1 del presente Capitolato amministrativo, ogni modifica o variante che - nel corso di validità del contratto - si dovesse rendere necessaria per dare compiuta attuazione all'oggetto del contratto dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito, per brevità, denominato "RUP") e pertanto è fatto divieto all'Appaltatore qualunque prestazione aggiuntiva non preventivamente autorizzata e comunicata per iscritto.

Ogni modifica o variante alle prestazioni oggetto del contratto - che si dovessero rendere necessarie anche a seguito di precise disposizioni legislative, e/o regolamentari, che dovessero coinvolgere l'Autorità, nonché in relazione a proprie e motivate esigenze organizzative - si intende disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 106 del Codice per quanto applicabile all'appalto in oggetto.

Nessuna prestazione aggiuntiva, non previamente autorizzata dall'Autorità, potrà essere addebitata alla stessa in sede di fatturazione.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, avente carattere di non prevedibilità al momento della stipulazione del contratto, l'Autorità può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, secondo termini e modalità di cui all'art. 107 del Codice.

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Autorità.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. In tal caso l'Autorità si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti sia dalle conseguenze della sospensione che dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Autorità e conseguenti a quelli derivanti da un nuovo ed eventuale rapporto contrattuale con altri operatori economici.

In esito alle evenienze riportate nel presente articolo, l'Appaltatore - mediante la propria partecipazione alla procedura di gara - dichiara di conoscere tali situazioni e di accettare tutte le condizioni senza per ciò sollevare eccezioni né accampare diritto a compensi, danni e/o indennizzi di sorta.

ART. 4 - RAPPORTI CONTRATTUALI E PERSONALE DEDICATO

Le indicazioni tecniche, nonché le comunicazioni di carattere amministrativo, inerenti l'espletamento delle attività contrattualmente previste, saranno impartite dall'Autorità per il tramite del proprio "*Direttore dell'esecuzione del contratto*" (DEC) che sarà nominativamente indicato nello stipulando contratto.

Detto soggetto avrà, tra l'altro, il compito di predisporre - in accordo con l'Appaltatore - il verbale di inizio delle attività, procedere all'attivazione dei servizi richiesti, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Autorità, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini dell'Autorità e predisporre i relativi verbali finalizzati al pagamento delle prestazioni oggetto del servizio.

Il DEC potrà a sua volta nominare degli assistenti i cui nominativi saranno comunicati all'Appaltatore mediante apposita comunicazione.

Come previsto in sede di Disciplinare di gara (*cf. requisiti speciali di capacità tecnica e professionale richiesti per l'ammissione alla procedura*) l'Appaltatore dovrà - ferme le barriere al conflitto di interesse nei termini dichiarati in sede di gara - garantire l'operatività costante di un gruppo di lavoro, che sarà coordinato da un Service Manager il cui ruolo, oltre ad essere di coordinamento generale interno all'Appaltatore per il processo di fornitura dei servizi oggetto dell'appalto, dovrà essere il referente unico dell'Autorità.

4.1 Il Service Manager

Come detto, l'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Autorità possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale, pena l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite, denominato "*Service Manager*" reperibile per ogni evenienza derivante dal contratto, il cui nominativo dovrà essere, di norma, comunicato preventivamente alla stipula del contratto di appalto.

Il Service Manager potrà anche essere un soggetto diverso da chi esegue direttamente le prestazioni ordinarie del servizio.

L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere, per giustificati motivi, la sostituzione del *Service Manager* e l'Appaltatore si impegna alla sostituzione richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato amministrativo.

È compito del *Service Manager*, in accordo con il DEC e/o a seguito di sua apposita segnalazione:

- *rilevare e gestire le problematiche relative all'erogazione dei servizi, ivi inclusi eventuali chiarimenti sulle fatture emesse;*

- *gestire le pianificazioni delle attività straordinarie qualora richieste;*
- *organizzare efficacemente le risorse a sua disposizione;*
- *verificare con l'Autorità la qualità del servizio;*
- *suggerire interventi migliorativi per lo svolgimento del servizio, organizzando degli incontri diretti nei quali valutare le ipotesi e i percorsi di miglioramento anche sulla base di segnalazioni dell'Autorità;*
- *produrre e sottoporre con cadenza periodica eventuale reportistica necessaria all'Autorità per la valutazione del servizio.*

Il *Service Manager*, secondo le esigenze e gli accordi con l'Autorità, potrà operare sia da remoto che con visite presso l'Autorità, senza che per ciò sia riconosciuto un corrispettivo specifico; i costi relativi al *Service Manager* sono da considerarsi inclusi nell'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

4.2 Il personale dedicato per le attività di assistenza specialistica e supporto

È richiesto all'Appaltatore di garantire la disponibilità di un gruppo di lavoro - che eseguirà in concreto le attività di analisi di cui al Capitolato tecnico - costituito da personale qualificato con esperienza nel settore della distribuzione del gas naturale e con esperienza in analisi costi-benefici, nei termini indicati dall'Appaltatore nella propria offerta qualitativa presentata in sede di gara.

I termini minimali del gruppo di lavoro che, comunque, l'Appaltatore deve garantire sono un team di lavoro composto da almeno 4 persone di cui:

- almeno 3 persone, ciascuna con almeno 5 (cinque) anni di esperienza nel settore della distribuzione del gas;*
- almeno 1 persona, con almeno 3 (tre) anni di esperienza in analisi costi-benefici.*

I nominativi degli effettivi soggetti costituenti il gruppo di lavoro dovranno essere forniti dall'Appaltatore - a contratto stipulato - prima dell'inizio delle attività ed in conformità a quanto dal medesimo dichiarato in sede di gara. L'elenco - previa verifica dell'Amministrazione - costituirà uno degli allegati al verbale di inizio delle attività redatto tra le parti.

Qualora l'Appaltatore, durante lo svolgimento del servizio dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più delle risorse indicate, dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione, nella persona del DEC dell'Autorità, indicando i nominativi e fornendo i curricula delle persone che intende proporre in sostituzione di quelli riportati nel verbale di inizio delle attività.

I nuovi componenti dovranno, in ogni caso, possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli delle persone sostituite da dimostrare mediante la presentazione di specifica documentazione. Il mancato rispetto di tale disposizione potrà costituire motivo di risoluzione del contratto, di applicazione delle penali, incameramento della garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva e delle ulteriori eventuali azioni in danno.

L'Amministrazione potrà, inoltre, richiedere la sostituzione di una o più risorse qualora, durante l'esecuzione del contratto, la prestazione professionale dovesse risultare inadeguata rispetto a quanto dichiarato e rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati e l'Appaltatore si impegna alla sostituzione richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato amministrativo.

L'esecuzione del servizio non comporta, in alcun modo, a favore del personale impiegato a qualunque titolo dall'Appaltatore, alcun diritto o pretesa a qualificarsi come personale appartenente al ruolo dell'Amministrazione.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

All'Appaltatore è fatto obbligo di riferire tempestivamente alla Prefettura, informando contestualmente il Segretario Generale e il Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità, di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e/o ogni altro soggetto, che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la finalità di condizionarne il regolare e corretto svolgimento della procedura di gara o la regolare e corretta esecuzione del contratto, ovvero comunque per qualunque altra finalità non lecita.

L'Appaltatore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, ovvero propri lavoratori impiegati con qualunque forma di contratti di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste da specifiche disposizioni legislative in materia. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del citato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'Appaltatore è altresì tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

L'Autorità procederà, periodicamente, alla verifica dell'ottemperanza dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti paragrafi. Qualora il medesimo Appaltatore non risulti in regola con gli obblighi in materia previdenziale ed assistenziale, l'Autorità potrà sospendere il pagamento delle fatture, assegnando all'interessato un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

L'eventuale mancato tempestivo adempimento all'obbligo della regolarizzazione si intende causa di risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c.

In tale caso l'Autorità si riserva la facoltà di dichiarare l'intenzione di avvalersi della clausola che precede, senza che ciò comporti la possibilità per l'Appaltatore di vantare diritti o pretese di sorta ad eccezione di quanto effettivamente dovuto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute dall'Autorità per sopperire alle inadempienze verificatesi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Amministrazione stessa.

L'Appaltatore è altresì obbligato a:

- **non risultare in conflitto di interesse nei termini di cui al par. 4.1 del Capitolato tecnico;**
- comunicare il nominativo del proprio Service Manager che avrà il compito di raccordarsi con il DEC dell'Autorità preposto al monitoraggio di garanzia della funzionalità e dell'efficienza del servizio reso ed al quale sarà possibile rivolgere qualsiasi richiesta attinente gli aspetti operativi ed organizzativi riferiti al servizio in oggetto;
- attenersi all'osservanza di tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni di leggi e decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, alle previdenze varie, ed a ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di erogazione del servizio per la tutela dei lavoratori;
- rispondere del fatto dei propri dipendenti realizzato nell'esecuzione delle proprie mansioni, a norma dell'art. 2049 del codice civile;
- osservare le norme del C.C.N.L di categoria;
- assumere a completo carico la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'Autorità e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto. In considerazione del completo esonero dell'Autorità e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse proposto da terzi nei riguardi dell'Autorità e dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e manlevando totalmente l'Autorità ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsiasi responsabilità sia di carattere sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all'esito dei predetti giudizi;
- assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto;
- presentare le garanzie di cui al successivo art. 7;
- non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni

comunque volte agli stessi fini.

ART. 6 - PAGAMENTI

Con riferimento alle attività oggetto dell'appalto, la fatturazione dei corrispettivi contrattuali avverrà all'approvazione del "Report di consuntivazione semestrale" di cui al par. 5.2 del Capitolato tecnico contenente l'evidenza delle attività effettivamente svolte e degli output rilasciati.

La consuntivazione costituisce la base per la fatturazione delle attività svolte, in applicazione dei prezzi unitari derivanti dall'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

Ogni prezzo è stabilito tenendo conto dell'utile dell'Appaltatore, di ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale e accessoria, inerente alle prestazioni considerate e valgono per l'esecuzione dell'appalto nelle condizioni di qualsiasi grado di difficoltà, con l'obbligo di attenersi alle prescrizioni imposte da tutti i documenti contrattuali.

Non è prevista nessuna forma di revisione dei prezzi contrattualmente stabiliti ed offerti in sede di gara.

Condizioni generali inerenti i pagamenti.

- a) Ciascuna fattura dovrà contenere il codice di riferimento al contratto e obbligatoriamente, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente codice CIG 89643618B6. In conformità a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 si precisa che il Codice Univoco Ufficio IPA dell'Autorità, da utilizzarsi ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: UFTRN4.

L'Autorità è soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment), pertanto le fatture dovranno riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/1972".

- b) Ogni fattura dovrà essere intestata all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, corso di Porta Vittoria n. 27, 20122 Milano.

L'Appaltatore riceverà il pagamento dei servizi prestati entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi, decorrente dalla data di ricezione della PEC, contenente la fattura elettronica, da parte dell'Autorità, previo benessere positivo del DEC dell'Autorità.

Il pagamento della fattura sarà disposto mediante accreditamento per conto del creditore, sul conto corrente bancario indicato dall'Appaltatore e intestato allo stesso. Eventuali variazioni, anche se pubblicate nei modi di legge, devono essere notificate all'Amministrazione.

- c) Ogni pagamento sarà effettuato, mediante bonifico bancario, subordinatamente all'esito positivo delle relative verifiche amministrative del caso. La fattura non sarà mandata in pagamento, e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni contrattualmente stabilite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite nonché le coordinate bancarie complete. Il termine per il pagamento è inoltre interrotto allorché l'Autorità comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e ricomincia a decorrere dal momento in cui la stessa riceve il documento rettificato o la nota di credito.

Al presente contratto si intendono applicabili tutte le specifiche disposizioni a tutela dei lavoratori e regolarità contributiva di cui all'art. 30, commi n. 5, 5-bis e 6, del Codice. In particolare:

- (i) l'importo corrisposto per ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore sarà pari al 99,50% dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà accantonato dall'Autorità e liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione dell'ultima verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
- (ii) in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Autorità procederà a trattenere, dall'importo dovuto all'Appaltatore, l'importo corrispondente all'inadempienza ed a versarlo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, anche attingendo alle somme preventivamente accantonate di cui in precedenza;
- (iii) in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, si procederà per iscritto ad invitare il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro quindici giorni successivi alla richiesta. Qualora entro il

termine assegnato la richiesta non sia stata, formalmente e motivatamente, contestata dal destinatario, l'Autorità provvederà al pagamento diretto ai lavoratori delle retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.

Per le inadempienze di cui sopra l'Autorità si riserva di richiedere il rimborso degli eventuali maggiori danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'art. 103 del Codice, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione, da parte dell'Appaltatore, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità del servizio reso e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/10 e s.m.i., l'Appaltatore deve indicare il conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale verranno effettuati i pagamenti da parte dell'Autorità. In tal senso è fatto obbligo all'Appaltatore, al momento della restituzione del contratto debitamente dallo stesso sottoscritto, di inviare un'apposita comunicazione mediante la quale provvede all'indicazione del conto corrente bancario dedicato e dei nominativi delle proprie persone autorizzate ad operare sul medesimo conto.

In caso di mancato rispetto dell'Appaltatore degli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, l'Amministrazione procederà all'immediata risoluzione del contratto.

In caso di mancato pagamento nel termine previsto (30 giorni), per causa imputabile all'Autorità, saranno dovuti all'Appaltatore gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. nella percentuale stabilita con decreto ministeriale per il periodo di riferimento.

Tutti i pagamenti saranno disposti previo riscontro e verifica della regolarità del servizio prestato a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Autorità.

L'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento, procederà alla verifica prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i., secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto n. 40 del 18 gennaio 2008.

L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere, a campione, l'esibizione dei cedolini paga del personale impiegato nel servizio. I dati contenuti nei cedolini paga saranno utilizzati esclusivamente ai fini della verifica della regolare applicazione da parte dell'Appaltatore della normativa previdenziale, assicurativa e retributiva nei confronti dei suoi addetti.

- d) L'Amministrazione potrà trattenere direttamente, dagli importi fatturati, quanto dovuto dall'Appaltatore per l'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato amministrativo.
- e) Nel caso in cui risulti aggiudicatario della procedura di gara un'associazione, fermo restando quanto espressamente previsto dalla vigente normativa riferibile ai contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, la fatturazione relativa alle prestazioni dovrà essere emessa unicamente dalla società mandataria dell'associazione, previa obbligatoria spedizione all'Amministrazione delle fatture emesse anche dalle Imprese mandanti. Il pagamento delle fatture avverrà esclusivamente in favore della società mandataria.

ART. 7 - GARANZIE

L'Appaltatore prima della sottoscrizione del contratto deve costituire la "garanzia definitiva" nei termini di cui all'art. 21 del Disciplinare di gara.

La garanzia, resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

L'importo effettivo della cauzione definitiva sarà chiaramente indicato nel contratto e nella comunicazione che verrà inviata all'Appaltatore.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze.

Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del Codice, la garanzia fideiussoria potrà essere svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini ed entità, sarà automatico, senza necessità di benestare dell'Autorità con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Lo svincolo del restante 20% sarà autorizzato con apposito atto dell'Autorità alla scadenza del contratto, in assenza di controversie.

Si ribadisce che il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione, da parte dell'Appaltatore, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità del servizio reso e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi

L'Autorità in ogni caso potrà trattenerne sull'ammontare della cauzione definitiva tutti i crediti vantati nei confronti dell'Appaltatore e derivanti dal contratto di appalto, ivi comprese le eventuali penali, pertanto la garanzia definitiva dovrà contenere un'apposita clausola di ammissibilità di tale previsione.

L'Appaltatore è obbligato, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione, a reintegrare la cauzione definitiva qualora l'Amministrazione, in mancanza di corrispettivi non ancora pagati, porti in detrazione le eventuali penali o altri crediti dalla cauzione.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'Appaltatore, l'Autorità tratterà, a titolo di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la somma costituente il deposito cauzionale.

ART. 8 - RILIEVI, PENALI E AZIONI CORRETTIVE

I rilievi sono contestazioni d'inadempienza e/o avvertimenti formulati per iscritto da parte dell'Autorità, conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel contratto e nella documentazione contrattuale in esso citata.

Esse consistono in comunicazioni formali all'Appaltatore che non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici del servizio e, se reiterate e accumulate, possono dar adito a penali, secondo quanto nel seguito determinato.

I rilievi, di norma, vengono formulati dall'Autorità tramite il proprio DEC mediante apposita comunicazione ufficiale.

In presenza di rilievi e contestazioni l'Appaltatore è obbligato, con oneri ad esclusivo proprio carico, ad attivarsi immediatamente per l'immediata risoluzione della problematica oggetto del rilievo tenendo, comunque, indenne l'Autorità da qualsiasi danno o disservizio eventualmente causato, nonché dovrà mettere in atto ogni adeguata azione correttiva (come previsto dal Piano della Qualità o in generale dal proprio Sistema di gestione della qualità) al fine di evitare il ripetersi dell'azione contestata nel corso del periodo contrattuale, da sottoporre all'Autorità per visione e approvazione.

Per il mancato espletamento del servizio o l'espletamento non conforme alle condizioni contrattuali (ivi compreso i documenti richiamati nel contratto, anche con riferimento all'offerta qualitativa presentata dall'Appaltatore in sede di gara), nonché in caso di ritardo nella consegna dei *deliverable*, relativi a ogni *Documentazione VIR-RAB* e/o *Documentazione di gara* analizzata rispetto al tempo di consegna contrattuale, l'Autorità, a proprio insindacabile giudizio e fatte salve eventuali azioni di rivalsa in presenza di ulteriori danni attribuibili all'Appaltatore, si riserva la facoltà di comminare all'Appaltatore penali di valore economico variabile nei termini seguenti:

- (i) per il mancato espletamento del servizio o l'espletamento non conforme alle condizioni contrattuali - ivi compreso la dimensione del Lotto settimanale offerto - viene stabilito che l'ammontare della penale potrà variare da un minimo giornaliero dello 0,3 per mille ad un massimo giornaliero dell'1,0 per mille dell'ammontare complessivo contrattuale, da determinarsi in ragione della gravità delle inadempienze riscontrate;
- (ii) con riferimento ai casi di ritardo nella consegna dei *deliverable* relativi a ogni *Documentazione di gara* analizzata - assunti a riferimento i termini temporali di consegna proposti dall'Appaltatore in sede di gara - vengono stabilite le seguenti penali:
 - a) per ritardi sulla consegna del *deliverable* inferiori o uguali a 2 (due) giorni lavorativi rispetto alla data di consegna proposta verrà applicata una penale giornaliera stabilita nello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo contrattuale;

- b) per ogni giorno di ritardo ulteriore rispetto ai 2 (due) giorni lavorativi di ritardo di cui al sub a) che precede, verrà applicata una penale giornaliera stabilita nell'1,00 per mille dell'ammontare complessivo contrattuale.

L'Autorità, per reiterati ritardi o per singoli ritardi nelle consegne dei *deliverable* superiori a 4 (quattro) giorni lavorativi rispetto al termine offerto, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, previo adeguato preavviso all'Appaltatore;

- (iii) con riferimento ai casi di ritardo nella consegna dei *deliverable* relativi a ogni *Documentazione VIR-RAB* analizzata - assunti a riferimento i termini temporali di consegna proposti dall'Appaltatore in sede di gara - vengono stabilite le seguenti penali:

- a) *in caso di Lotto di documentazione VIR-RAB composto da un minimo di 1 (una) Documentazione VIR-RAB fino a un massimo di 10 (dieci) Documentazioni VIR-RAB*: per ritardi sulla consegna del *deliverable* inferiori o uguali a 5 (cinque) giorni lavorativi rispetto alla data di consegna proposta verrà applicata una penale giornaliera stabilita nello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo contrattuale. Per ogni giorno di ritardo ulteriore rispetto ai predetti 5 (cinque) giorni lavorativi di ritardo verrà applicata una penale giornaliera stabilita nell'1,00 per mille dell'ammontare complessivo contrattuale;
- b) *in caso di Lotto di documentazione VIR-RAB composto da un minimo di 11 (undici) Documentazioni VIR-RAB fino a un massimo di 30 (trenta) Documentazioni VIR-RAB*: per ritardi sulla consegna del *deliverable* inferiori o uguali a 6 (sei) giorni lavorativi rispetto alla data di consegna proposta verrà applicata una penale giornaliera stabilita nello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo contrattuale. Per ogni giorno di ritardo ulteriore rispetto ai predetti 6 (sei) giorni lavorativi di ritardo verrà applicata una penale giornaliera stabilita nell'1,00 per mille dell'ammontare complessivo contrattuale;
- c) *in caso di Lotto di documentazione VIR-RAB composto da un minimo di 31 (trentuno) Documentazioni VIR-RAB fino a un massimo di 40 (quaranta) Documentazioni VIR-RAB*: per ritardi sulla consegna del *deliverable* inferiori o uguali a 7 (sette) giorni lavorativi rispetto alla data di consegna proposta verrà applicata una penale giornaliera stabilita nello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo contrattuale. Per ogni giorno di ritardo ulteriore rispetto ai predetti 7 (sette) giorni lavorativi di ritardo verrà applicata una penale giornaliera stabilita nell'1,00 per mille dell'ammontare complessivo contrattuale.

L'Autorità, per reiterati ritardi o per singoli ritardi nelle consegne dei *deliverable* superiori - per qualsiasi tipologia di *Lotto di Documentazione VIR-RAB* - a 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto al termine offerto, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, previo adeguato preavviso all'Appaltatore;

Resta comunque salva la facoltà per l'Autorità, in funzione dell'inadempienza riscontrata, di risolvere il contratto, anche ai sensi dell'art. 108 del Codice e di valutare eventuali azioni di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore in presenza di ulteriori danni al medesimo attribuibili.

L'Appaltatore, stante la dichiarazione contenuta nella propria istanza di partecipazione alla procedura di gara, prende atto e accetta che l'Autorità potrà:

- a) applicare le penali di cui al presente articolo anche durante la prima fase di prova del contratto;
- b) applicare le penali qualora siano stati formalmente comunicati n. 2 rilievi, come definiti in precedenza. Successivamente al secondo rilievo, con conseguente applicazione della prima penale, le successive penali verranno comminate per ogni singolo rilievo ulteriormente formalizzato;
- c) applicare le penali anche senza la formalizzazione preventiva dei rilievi, in ragione della gravità dell'inadempienza riscontrata e delle sue conseguenze sulle attività dell'Autorità;
- d) richiedere l'ammontare di eventuali oneri sostenuti dall'Autorità a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore, anche conseguenti ai rilievi contestati, ovvero richiedere l'esecuzione, anche parziale, in danno qualora l'Appaltatore non esegua, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti. Per tale ultima ipotesi l'Autorità può richiedere ad altra società l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Autorità;
- e) prevedere - nella versione del contratto che si andrà a stipulare ovvero mediante integrazione in corso di esecuzione - diverse percentuali e/o tipologie di penali conseguenti all'offerta qualitativa presentata in gara dall'Appaltatore

nonché per particolari esigenze che potranno verificarsi nel corso del periodo di validità contrattuale, ma ritenute significative dall'Autorità ai fini della funzionalità tecnica ed organizzativa del servizio per le proprie esigenze;

- f) richiedere il maggior danno, sulla base del disposto di cui all'articolo 1382 del cod. civ., nonché la risoluzione del contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

L'Autorità, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali ovvero al verificarsi delle condizioni di cui al presente articolo, potrà, a suo insindacabile giudizio, compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo compreso, quindi, i corrispettivi maturati a fronte delle prestazioni eseguite.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore raggiunga, o superi, il 10% del corrispettivo globale del contratto, l'Autorità si riserva la facoltà, in qualunque tempo, di risolvere il contratto con le modalità in esso previste, oltre al risarcimento di tutti i danni conseguenti.

In ogni caso, la comminazione effettiva di n. 3 penali, a qualunque titolo disposte, nel corso del periodo contrattuale da diritto all'Autorità di avvalersi della facoltà di procedere alla risoluzione del contratto a tutti gli effetti con le modalità in esso previste, oltre al risarcimento di tutti i danni conseguenti.

Ai fini dell'applicazione delle penali, l'Autorità provvederà, in forma scritta (con trasmissione a mezzo PEC) a contestare all'Appaltatore le inadempienze riscontrate.

L'Appaltatore dovrà, in ogni caso, far pervenire (nelle forme di cui sopra) all'Autorità le proprie deduzioni nel termine massimo di 15 (giorni) giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa.

Qualora, a giudizio dell'Autorità, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste.

Ogni servizio non effettuato non sarà comunque pagato ed in ogni caso l'Autorità si riserva di fare eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell'Appaltatore rivalendosi sulle fatture emesse dall'Appaltatore. Le penalità saranno applicate mediante accertamento di entrata e successiva emissione di reversale all'atto del pagamento delle fatture emesse.

Qualora, a conclusione dell'intero procedimento, l'Appaltatore non esegua la prestazione richiesta o continui ad eseguirla in modo non conforme a quanto contrattualmente previsto, l'Autorità procederà alla diffida assegnando un congruo termine per adempiere, scaduto il quale l'Autorità si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'Appaltatore non potrà avvalersi del richiamo a cause di forza maggiore e/o altra causa indipendente dalla propria volontà al fine di evitare l'applicazione delle penali, né le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, laddove non abbia provveduto a denunciare dette circostanze all'Autorità nei termini di cui al successivo art. 15.

In ogni caso, l'Appaltatore non potrà addurre l'indisponibilità di personale, mezzi e attrezzature, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà al fine di evitare l'applicazione delle penali previste contrattualmente, in assenza di dimostrazione dell'inevitabilità del proprio inadempimento, rappresentata secondo le modalità del precedente paragrafo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'esecuzione della prestazione oggetto dell'obbligazione, rimasta inadempita, che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà dell'Autorità di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

Qualora l'Appaltatore non provveda, nei termini prescritti, a sanare le inadempienze contestate, l'Autorità si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ.

ART. 9 - SICUREZZA E RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI

Nell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, ambientale, di prevenzione degli infortuni e d'igiene e sicurezza del lavoro, al fine di tutelare l'incolumità e la salute del personale proprio e di quello dell'Autorità. Deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ai terzi presenti sui luoghi in cui vengono eseguite le prestazioni, tutte le norme anzidette e deve adottare tutte le misure necessarie ed opportune al fine di garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

L'Appaltatore risponde del fatto dei propri dipendenti (a qualunque titolo prestino la propria opera), a norma dell'art. 2049 del codice civile.

E' a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'Autorità e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto.

In considerazione del completo esonero dell'Autorità e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse proposto da terzi nei riguardi dell'Autorità e dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e manlevando totalmente l'Autorità ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsiasi responsabilità sia di carattere sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all'esito dei predetti giudizi.

ART. 10 - CONDIZIONI DI RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermi i casi di recesso previsti dalla normativa vigente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 del Codice Civile, anche se è già iniziata la prestazione del servizio.

Il recesso dal contratto viene dichiarato con provvedimento amministrativo. L'emissione del provvedimento amministrativo verrà notificato all'Appaltatore mediante apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, almeno 60 (sessanta) giorni solari prima della decorrenza della effettiva data del recesso stesso.

In tale ipotesi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati fino all'effettiva data di cessazione del rapporto contrattuale, purché erogati correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, nonché - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109 del Codice - il decimo dell'importo dei servizi non ancora eseguiti.

Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo contrattualmente stabilito e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

Fatti salvi tutti i casi di risoluzione espressamente indicati nel presente Capitolato amministrativo, nonché quelli espressamente stabiliti dal Codice ed in particolare dall'art. 108, il contratto è, altresì, risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa contestazione degli addebiti da parte dell'Autorità, qualora avvenga una delle altre situazioni di seguito elencate:

- a) nel caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto;
- b) impiego di personale non regolarmente assunto (nelle forme previste dalla vigente normativa in materia) e/o impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Appaltatore non provveda all'immediata regolarizzazione;
- c) violazione dell'obbligo dell'Appaltatore di informare immediatamente i soggetti di cui al precedente art. 5 di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- d) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, e/o qualora anche una sola delle dichiarazioni rilasciate dall'Appaltatore in sede di gara risultasse non veritiera in fase di verifica durante l'esecuzione del contratto;
- e) arbitrario abbandono o sospensione di tutto o parte del servizio oggetto del contratto da parte dell'Appaltatore, per motivi non dovuti a cause di forza maggiore;
- f) avvio a carico dell'Appaltatore delle procedure di fallimento o di concordato preventivo di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento dei beni;
- g) subappalto dei servizi;
- h) mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di 30 giorni nel caso in cui l'Autorità provveda all'escussione anche parziale della stessa;

- i) revoca delle autorizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio;
- j) malafede, frode o negligenza nell'esecuzione del servizio, che determinano il venir meno del rapporto fiduciario con l'Amministrazione;
- k) in caso di azione giudiziaria esercitata da terzi contro l'Amministrazione, per cause determinate da responsabilità dell'Appaltatore.

Qualora si verificasse quanto previsto al precedente sub a) l'Autorità potrà destinare gli importi, non liquidati all'Appaltatore, al soddisfacimento dei crediti vantati - a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi - dal personale e dagli Istituti previdenziali e assicurativi.

In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal contratto stesso ed in ogni documento di riferimento, salve diverse previsioni contenute nel presente Capitolato, l'Amministrazione provvederà a diffidare l'Appaltatore ad adempiere nel termine di quindici giorni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c. scaduto il quale il contratto si intende risolto.

In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del c.c.

La risoluzione del contratto viene dichiarata con provvedimento amministrativo. L'emissione del provvedimento amministrativo verrà notificato all'Appaltatore mediante apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, entro 30 (trenta) giorni solari a decorrere dalla data della risoluzione stessa.

La risoluzione dà diritto all'Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore e, ove questi non siano sufficienti, sul deposito cauzionale definitivo, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'Appaltatore.

In ogni caso di risoluzione del contratto o di mancato inizio dell'appalto per cause imputabili all'Appaltatore e conseguente risoluzione del rapporto, l'Autorità si riserva la facoltà di ricorrere a terzi, salvo il risarcimento del danno e degli eventuali maggiori oneri da richiedere all'Appaltatore.

Nelle more dell'espletamento dell'ordinaria procedura di gara finalizzata alla selezione del nuovo contraente, al fine di limitare gli effetti negativi dei ritardi determinati dalla intervenuta risoluzione del contratto in corso di efficacia, l'affidamento dell'esecuzione delle relative prestazioni potrà avvenire in favore del concorrente collocato al secondo posto della originaria graduatoria finale di aggiudicazione ai sensi dell'art. 140 del Codice, ovvero in favore di altro soggetto selezionato mediante apposita ulteriore procedura di gara.

Qualora l'affidamento a terzi procuri all'Autorità un maggiore onere economico rispetto a quello derivante dal contratto risolto, l'Amministrazione procederà a rendere noto all'Appaltatore l'importo del danno a lui addebitato in conseguenza dei maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui l'Amministrazione possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

L'Appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto

- n) in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile al medesimo Appaltatore, secondo il disposto dell'art. 1672 c.c.;
- o) nel caso in cui l'Amministrazione richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti di legge (limiti previsti nel c.d. "quinto d'obbligo"), fatta comunque salva la ricorrenza delle condizioni espressamente stabilite nel precedente art. 3.

Nel caso di risoluzione del contratto da parte dell'Appaltatore in relazione alle sopra riportate ipotesi, viene riconosciuto all'Appaltatore stesso esclusivamente il compenso maturato fino alla data della risoluzione.

ART. 11 - SUBAPPALTO

In ragione della natura altamente specialistica delle attività - prettamente intellettuali - di supporto e analisi oggetto dell'appalto nonché delle loro modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni, non viene ammesso il subappalto.

Non costituiscono subappalto le categorie di servizi e/o forniture che riguardino affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi.

ART. 12 - CESSIONE DEI CREDITI

Ai fini dell'opponibilità all'Autorità delle cessioni di crediti derivanti dal contratto, queste devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla medesima Autorità.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le suddette cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'Amministrazione qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'Appaltatore cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'Autorità può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente in base al contratto con il medesimo stipulato. Si applicano alle cessioni di crediti derivanti dal contratto a valle della presente procedura, le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

ART. 13 - RISERVATEZZA

Fermo quanto già espressamente stabilito al par. 4.2 del Capitolato tecnico, l'Appaltatore (ivi compresi i propri prestatori di lavoro a qualunque titolo legittimo impiegati) ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui venga in possesso o a conoscenza nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le predette informazioni riservate dovranno essere utilizzate unicamente allo scopo dell'effettuazione delle attività oggetto del servizio, avendo riguardo di preservare la loro riservatezza con ogni mezzo ritenuto necessario per evitare la loro divulgazione a terzi. A richiesta di questa Autorità, al termine dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore si impegna a restituire all'Amministrazione ogni documentazione, parere, commento o analisi ricevuta a supporto dell'esecuzione del servizio. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a cancellare o distruggere qualsiasi eventuale informazione registrata su computer o altro strumento posseduto o controllato.

La validità dell'impegno dell'Appaltatore alla riservatezza delle informazioni acquisite nel corso del contratto si protrarrà anche dopo l'ultimazione delle attività.

La violazione del disposto dei commi precedenti comporterà la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Autorità, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 14 - SUBENTRO

Il subentro di un nuovo contraente in sostituzione dell'Appaltatore è ammesso - pena la risoluzione del contratto - esclusivamente secondo termini e modalità di cui all'art 106, comma 1, lettera d), del Codice.

In particolare, all'Appaltatore può succedere - per cause di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza - un altro operatore economico purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa inerente l'affidamento di contratti pubblici.

Il soggetto subentrante deve, comunque, soddisfare (e dimostrare) sia i requisiti che i criteri di selezione di cui agli artt. 6 e 7 del Disciplinare di gara, nonché le specifiche previsioni sul gruppo di lavoro di cui al precedente art. 4 e quelle sulle barriere al conflitto di interesse di cui all'art. 4, par. 4.1, del Capitolato tecnico.

Ad ogni buon conto si applicano le norme stabilite nel Codice.

ART. 15 - CASI DI FORZA MAGGIORE - SCIOPERI E FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

L'Appaltatore dovrà immediatamente notificare all'Autorità, col più celere mezzo di comunicazione, l'inizio e la cessazione di qualunque fatto o avvenimento, giudicato evento di forza maggiore, da cui possa derivare ritardo o altro pregiudizio nell'adempimento del contratto, ponendo in essere, comunque, ogni azione atta a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso.

Si considerano cause di forza maggiore gli eventi imprevedibili ed eccezionali che l'Appaltatore non sia riuscito ad evitare nonostante l'adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla diligenza richiesta a un soggetto professionale di pari livello.

Non potranno in ogni caso essere considerati eventi imprevedibili ed eccezionali fatti ed eventi comunque imputabili alla sfera di azione e di controllo dell'Appaltatore, perché sotto la sua sfera d'azione e/o controllo (ad es. sciopero dei propri dipendenti).

I danni che dovessero derivare dalla esecuzione negligente della prestazione non potranno mai essere imputati a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'aggiudicatario, il quale è altresì obbligato a risarcire all'Autorità gli eventuali danni conseguenti.

Qualora nel corso del contratto si verificassero scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, l'Amministrazione provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture.

L'Appaltatore è comunque tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione, nonché a garantire un servizio, pur minimo, di emergenza.

ART. 16 - TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI - ADEMPIMENTI IN TEMA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA

Nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore è tenuto ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. vigente nel corso dell'appalto, nonché di eventuali accordi integrativi territoriali vigenti nel luogo in cui si svolge il servizio, ovvero non al di sotto di minimi tabellari previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro, come pure ad adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortunio, malattia, ecc.) provvedendo, a totale proprio carico, al pagamento dei relativi contributi nei confronti del personale.

L'Appaltatore è impegnato al pieno rispetto ed all'osservanza delle norme e prescrizioni contenute, oltre che nel C.C.N.L. vigente per la categoria, anche nelle leggi e nei regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

In tal senso l'Appaltatore, e con esso ogni concorrente partecipante alla procedura di gara, mediante la propria dichiarazione di offerta attesteranno che l'applicazione della propria offerta economica presentata in sede di gara non determinerà costi i cui valori si pongono al di sotto dei livelli minimali stabiliti dai C.C.N.L. applicabili, ovvero di non avvalersi di prestazioni professionali e/o lavorative di un lavoratore senza riconoscere a questi alcuna copertura previdenziale, di garanzia, e di tutela previste dalla legge, e senza pagare le imposte previste dalla legge.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Autorità ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Appaltatore. Tutto il personale assunto e adibito al servizio appaltato è sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'Appaltatore il quale è obbligato al rispetto della normativa applicabile con riferimento alle eventuali diverse tipologie contrattuali applicate.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, all'adempimento di tutti gli obblighi e di tutti gli oneri concernenti le assicurazioni generali obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Di conseguenza l'Appaltatore si impegna, in caso di inadempienza ai suddetti obblighi e oneri, a sollevare l'Autorità da ogni e qualsiasi responsabilità assumendo a proprio carico tutte le relative conseguenze, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia.

L'Appaltatore dovrà osservare nei riguardi del proprio personale tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza, assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore dovrà esibire, a richiesta dell'Autorità, il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

ART. 17 - PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, sotto la propria responsabilità, attesta con la sottoscrizione del contratto che nessuna persona esplicitamente attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria di consulenza o di

qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nell'attività dell'Appaltatore medesimo, è dipendente dell'Autorità anche se in posizione di aspettativa.

L'Appaltatore prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto o di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto su denuncia dell'Autorità senza riconoscimento alcuno per le eventuali prestazioni fornite od attività già svolte e salva la facoltà dell'Autorità di richiedere i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.

Tutto il personale dell'Appaltatore sarà tenuto ad osservare un comportamento consono con i costumi dell'Autorità.

L'Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti e/o lavoratori a qualunque titolo presso l'Autorità ed alle attrezzature dell'Appaltatore, che possono derivare da comportamenti di persone estranee alla stessa Amministrazione.

L'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

L'Appaltatore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese al risarcimento dell'eventuale danno recato ed al medesimo Appaltatore imputabile.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Autorità alla presenza di un incaricato dell'Appaltatore. A tale scopo l'Autorità comunicherà all'Appaltatore, con congruo anticipo, il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire al medesimo Appaltatore di intervenire.

Qualora lo stesso Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in parola, l'Autorità procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale contestazione costituirà titolo sufficiente al fine della richiesta di risarcimento dei danni.

ART. 18 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Autorità si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà, senza possibilità per l'Appaltatore di sollevare alcun tipo di eccezioni, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le disposizioni contenute nel contratto, nonché di svolgere qualunque controllo di rispondenza e qualità di quanto richiesto all'Appaltatore stesso.

Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo dovesse risultare che il servizio non è conforme al contratto, per cause imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le difformità rilevate. Nei casi di particolare e grave recidiva, si procederà alla contestazione e all'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato.

L'Autorità comunicherà all'Appaltatore le eventuali inesattezze e/o inadempienze rilevate nel corso del periodo contrattuale entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi al loro riscontro effettivo. L'Autorità, quindi, provvederà a contattare l'Appaltatore per la risoluzione delle anomalie ed eventualmente formalizzando per iscritto, entro il predetto termine, all'Appaltatore quanto rilevato con la descrizione delle inesattezze e/o inadempienze riscontrate.

L'Appaltatore sarà tenuto a risolvere tempestivamente l'inesattezza e/o inadempimento senza alcuna spesa aggiuntiva a carico dell'Autorità. Laddove, in esito all'intervento dell'Appaltatore in discorso si dovessero riscontrare ulteriori inesattezze/inadempienze, tale fatto, considerato inadempimento contrattuale, costituirà presupposto del potere dell'Autorità di applicazione delle penali di cui al precedente art. 8.

Le risultanze delle verifiche e dei controlli non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal contratto.

ART. 19 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'esecuzione del servizio *de quo* è subordinata al pieno ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente appalto.

In particolare, nei confronti del legale rappresentante e dei componenti degli organi sociali dell'Appaltatore, non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano l'applicazione di misure di prevenzione, di divieti, di sospensioni o di decadenze, di cui alla legislazione antimafia, né dovranno essere pendenti procedimenti per

L'applicazione delle medesime disposizioni ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare, per tutta la durata del servizio, la permanenza dei requisiti contemplati dalle disposizioni antimafia per l'affidamento delle prestazioni previste dal contratto.

L'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:

- ✓ eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi, successivamente alla stipulazione del contratto, nei riguardi del proprio rappresentante legale, nonché dei componenti dei suoi organi sociali;
- ✓ ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e nella composizione degli organi sociali;
- ✓ ogni variazione della composizione societaria.

L'Appaltatore prende atto che, ove nel corso dell'esecuzione del contratto, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati, ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti per l'affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell'Autorità a richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Ove l'Appaltatore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dall'Appaltatore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, l'Appaltatore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Nel caso in cui l'Appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o Responsabile) del trattamento, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste e potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva nei limiti di cui al precedente art. 7, salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano con rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 22 - RINVIO

Per quanto non specificamente previsto nel presente documento si fa rinvio, per quanto applicabili all'oggetto del contratto, a qualunque altra norma (legislativa o regolamentare) che interessa le attività oggetto dell'appalto.

Schema di Atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali

ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679

VISTO il contratto CIG n. 89643618B6 stipulato in data XXX - concernente le attività di erogazione di servizi di supporto e analisi per l'attuazione delle disposizioni in materia di valutazione degli scostamenti VIR-RAB di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i. e in materia di gare per il servizio di distribuzione del gas naturale, di cui al comma 9.2 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226 - con cui l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l'Autorità o ARERA) ha affidato le attività ivi descritte alla società cod. fisc. / p. iva:, in persona del [ruolo], con sede legale in (....), n.;

CONSIDERATO che le attività oggetto del Contratto comportano o possono comportare il trattamento di dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito Regolamento) nonché del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice);

VISTO, in particolare, l'art. 4, paragrafo 1, n. 7) del Regolamento, che individua il Titolare del trattamento ne "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali [...]" e visto altresì l'art. 4, paragrafo 1, n. 8) del Regolamento, che identifica il Responsabile del trattamento ne "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento";

VISTO l'art. 28, paragrafo 1 del Regolamento, secondo cui "qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";

CONSIDERATA l'idoneità, alla luce dell'attività istruttoria e di gara già svolta, della società aggiudicataria del Contratto in oggetto al rispetto alle garanzie richieste dalla normativa regolamentare europea con riferimento all'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative per la tutela dei diritti dell'interessato;

L'AUTORITA'

nella persona del _____ nella sua qualità di Direttore Designato dal Titolare per le materie di competenza e domiciliato per la funzione presso la sede in Milano, Corso Di Porta Vittoria, 27,

NOMINA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 del Regolamento, la società, cod. fisc. / p. iva:, in persona del [ruolo], con sede legale in (....), n. - che accetta in qualità di società aggiudicataria del Contratto in oggetto;

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con riferimento alle attività di cui al Contratto che qui si intende integralmente richiamato, il responsabile del Trattamento dei Dati (di seguito: RTD) effettua, per conto del Titolare, il trattamento dei dati personali, effettuati con strumenti elettronici, automatizzati o manuali, per quanto strettamente necessario alla corretta esecuzione del Contratto ed esclusivamente per le finalità proprie del Titolare del trattamento.

In particolare, il trattamento dei dati personali è così individuato:

Oggetto: servizi di supporto e analisi per l'attuazione delle disposizioni in materia di valutazione degli scostamenti VIR-RAB di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i. e in materia di gare per il servizio di distribuzione del gas naturale, di cui al comma 9.2 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226;

Durata: sino alla scadenza del Contratto;

Finalità: esecuzione del Contratto;

Tipologia di dati personali trattati: _____;

Categorie di interessati: _____.

I compiti e le responsabilità oggetto della presente nomina vengono affidate al RTD sulla base delle dichiarazioni dallo stesso fornite all'Autorità (e della successiva verifica, per quanto ragionevolmente possibile, della loro rispondenza al vero) circa le caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità che vengono richieste dalla legge per chi esercita la funzione di RTD.

Con la sottoscrizione della presente lettera, il RTD si dichiara disponibile e competente per la piena attuazione di quanto ivi disposto, accetta la nomina, conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione al dettato del Regolamento, conferma, altresì, di disporre di una propria organizzazione che dichiara idonea a consentire il trattamento dei dati nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza, e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni impartite.

Nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni, il RTD dovrà garantire l'osservanza degli obblighi di legge, sempre conformemente alle direttive e sotto la vigilanza del Titolare.

Misure tecniche ed organizzative – Audit e diritti di verifica del Titolare del Trattamento

Per tutta la durata del Contratto e per le attività in esso disciplinate, il RTD si obbliga a adottare ed implementare le Misure tecniche ed organizzative di sicurezza, con l'obbligo di documentarle se richiesto dal Titolare del Trattamento. Il RPD è espressamente soggetto all'obbligo di riservatezza.

Il Titolare si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, anche tramite l'invio presso i locali del RTD di propri funzionari o di soggetti appositamente incaricati, o tramite l'invio di apposite check list, verifiche tese a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni.

Il RTD comunque si impegna a fornire al Titolare, ove in suo possesso, copie delle relative certificazioni esterne (es. ISO 27001), audit report e/o altra documentazione di cui sia in possesso che consenta al Titolare di verificare la conformità del RTD alle Misure tecniche e organizzative di sicurezza della presente nomina.

Istruzioni generali per il RTD del Trattamento

Per tutta la durata del Contratto e per le attività in esso disciplinate, il RTD tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, della tipologia di dati personali trattati, delle categorie di interessati nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si impegna, oltre agli ulteriori obblighi espressamente previsti a suo carico dal Regolamento e dal contratto (es, nomina RPD), nei confronti del Titolare a:

1. trattare i dati personali nel rispetto dei principi e delle disposizioni previsti dal Codice, dal Regolamento, dagli indirizzi e dai provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali e da ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;
2. effettuare la ricognizione delle banche dati, degli archivi (cartacei e non) relativi ai trattamenti posti in essere in esecuzione del Contratto;
3. astenersi dal contattare i nominativi trattati nell'ambito del Contratto, nel trattarli per finalità proprie; non diffondere né comunicare a terzi tali dati;

4. non trasferire, né in tutto né in parte, in un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale i dati personali trattati ai sensi del Contratto, senza la previa autorizzazione del Titolare;
5. nel trattare i dati personali per conto del Titolare, attenersi alle istruzioni documentate fornite dal Titolare stesso, anche in caso di eventuale trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o la normativa nazionale; in tal caso, il Responsabile del trattamento si impegna a informare il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico. Sono considerate istruzioni documentate le prescrizioni previste dal Contratto, dagli eventuali suoi allegati, la documentazione annessa alla presente nomina, per quanto compatibile, ed ogni altra eventuale comunicazione scritta del Titolare concernente le modalità di trattamento dei dati da parte del Responsabile. Il RTD informa il Titolare qualora ritenga che un'istruzione impartitagli violi il Regolamento o altre disposizioni europee o nazionali relative alla protezione dei dati;
6. assistere il Titolare nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dall'esercizio, da parte degli interessati, dei diritti di cui alla Sezione 3 del Regolamento;
7. adottare tutte le misure di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento. Nel caso in cui il trattamento, per la propria natura, il contesto e/o le tecnologie utilizzate, necessitasse di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e/o evidenziasse la necessità di approntare ulteriori misure di sicurezza, il Titolare potrà richiedere al Responsabile l'implementazione di tali misure. Nei casi in cui si evidenziasse una non piena corrispondenza tra la tipologia di trattamento prevista dal Contratto e le misure di sicurezza richieste, il Responsabile si impegna a comunicarlo per scritto al Titolare, fornendo al medesimo l'effettuata analisi del rischio e indicando le misure di sicurezza ritenute adeguate;
8. assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi concernenti la sicurezza dei dati personali (in particolare: sicurezza del trattamento, notifica della violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e relativa comunicazione all'interessato), la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e la consultazione preventiva con il Garante, ai sensi degli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
9. in particolare, in caso di Data Breach notificare all'Autorità, senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre le 12 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento, anche presso i propri sub-responsabili (se previsti dal contratto); la notifica deve contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 33, paragrafo 3, del Regolamento. Dovrà, inoltre, adottare, di concerto con l'Autorità, nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell'evento e a ripristinare la situazione precedente. Predisporre e aggiornare un registro che dettagli, in caso di Data Breach, la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate;
10. non ricorrere a un sub Responsabile senza la previa autorizzazione scritta del Titolare. Ogniqualevolta il Titolare autorizzi il ricorso del Responsabile a un sub Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, a quest'ultimo sono imposti, mediante la stipula di un contratto o altro atto giuridico sottoscritto dai Responsabili stessi, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali contenuti nella presente designazione, con l'espressa presa d'atto del RTD in merito alla sussistenza, in capo al sub Responsabile, delle garanzie sufficienti alla messa in atto delle misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal Regolamento. Il RTD conserva comunque, nei confronti del Titolare del trattamento, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi;
11. garantire che i propri dipendenti e/o le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano vincolate al rispetto degli obblighi di riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e, in ogni caso, che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e formazione con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali;
12. ai sensi dell'art. 30, comma 2 del Regolamento, tenere il registro delle categorie di attività relative al trattamento dei dati personali effettuate per conto del Titolare e, su richiesta, mettere tale Registro a disposizione del Titolare e/o del Garante per la protezione dei dati personali;
13. mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente designazione e di cui all'art. 28 del Regolamento nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, eseguite dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato;

14. avvisare immediatamente il Titolare del Trattamento, di qualsiasi richiesta o comunicazione dovesse pervenire da parte del Garante o dall'Autorità Giudiziaria eventualmente ricevuta inviando copia delle istanze all'indirizzo e-mail ripd@arera.it o all'indirizzo PEC protocollo@pec.arera.it per concordare congiuntamente il riscontro;
15. predisporre idonee procedure interne finalizzate alla verifica periodica della corretta applicazione e della congruità degli adempimenti posti in essere ai sensi della Normativa applicabile, attuate in accordo con il Titolare anche in applicazione delle Misure Tecniche e organizzative di sicurezza;
16. ottemperare tempestivamente alle richieste del Titolare.

Correzioni, cancellazione o blocco di dati

Il RTD può solamente eseguire i trattamenti di sua competenza previsti dal Contratto; ogni eventuale richiesta da parte di soggetti interessati volta anche al soddisfacimento dei diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR deve essere immediatamente comunicata al Titolare, che procederà secondo le modalità previste.

Al termine del Contratto il RTD si obbliga a cancellare tutti i dati in suo possesso e a restituire al Titolare del trattamento o trasferire al soggetto da lui designato i dati personali contenuti negli archivi informatici e cancella dai propri sistemi ed archivi elettronici e cartacei tutti i dati del Titolare del trattamento decorsi tre mesi data di cessazione del Contratto salvo che il diritto dell'Unione o nazionale preveda la conservazione dei dati stessi.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente designazione, si fa espresso riferimento alla normativa, sia europea sia nazionale, in materia di protezione dei dati personali nonché al/alla Contratto.